



Settore 04
Servizio Ambiente

Schio, 29 dicembre 2021

ORDINANZA n° 918/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA. 1 GENNAIO – 31 MARZO 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; le Regioni hanno inoltre condiviso un ulteriore “Piano straordinario per la qualità dell'aria”;
- l'Italia, con sentenza del 10 novembre 2020, è stata condannata dalla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147, in particolare con riferimento al materiale particolato PM10;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera” (PRTRA);

Rilevato che:

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza
telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), informerà, attraverso vari canali, i comuni interessati;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Preso atto:

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 è stato approvato il “pacchetto di misure straordinarie” per la qualità dell'aria, necessario a seguito della sentenza del 10 novembre 2020, con cui l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE;

- che la Deliberazione sopra citata prevede che alcuni obblighi e limitazioni, come le limitazioni del traffico, debbano essere approvati, già da aprile 2021, in base a quanto deciso dalla Regione ma con provvedimenti comunali;

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 09/08/2021, in risposta ad alcune richieste di precisazioni emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e nelle successive indicazioni fornite dalla DGRV 1089 del 09/08/2021 per favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale, in cui si confermava lo slittamento del blocco a livello verde ai diesel Euro 4 al termine dell'emergenza pandemica;

- delle indicazioni fornite nel corso del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 27/08/2021;

Considerato che alla luce delle limitazioni, degli obblighi e dei divieti previsti dalla DGRV 238/2021 si ritiene di applicare quanto riportato nel dispositivo del presente provvedimento in base alle seguenti considerazioni:

a) nonostante i dati di qualità dell'aria, anche con riferimento alle PM10, registrati a Schio dalla centralina ARPAV, siano notevolmente migliori rispetto a quelli della maggior parte delle altre stazioni della rete regionale di monitoraggio e negli ultimi anni, **compreso il 2021**, sono stati ampiamente rispettati i limiti di legge sia per quanto riguarda il valore medio annuale che per il numero di giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi/metro cubo si è costretti ad applicare il decreto n° 1 del 8/1/2021 del Coordinatore Regionale dell'Unità di Crisi Covid 19 prevede che il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto disposto con GGRV 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid19 (ad oggi 31/03/2022);

Richiamata la propria ordinanza n° 685 del 30/09/2021 con la quale venivano adottati provvedimenti analoghi a quelli in oggetto per il periodo 1/10/2021-31/12/2021;

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che aggiunge indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella DGRV 238/2021, avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- - l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di adottare nel periodo intercorrente **tra il 1 gennaio 2022 e il 31 marzo 2022** le azioni, secondo le indicazioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021 che approva il "pacchetto di misure straordinarie" per la qualità dell'aria e la precedente ordinanza comunale, di seguito riportate in base allo stato di allerta (NB: gli obblighi e divieti entrano in vigore automaticamente nel momento in cui ARPAV definisce il livello di allerta):

ALLERTA VERDE

1. **divieto di combustione delle biomasse** (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
2. obbligo, fino alla data di spegnimento impianto riscaldamento, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile del procedimento: Paolo Manza
telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 – residenza e assimilabili
- E.2 – uffici e assimilabili
- E.4 – attività ricreative e assimilabili
- E.5 – attività commerciali e assimilabili
- E.6 – attività sportive

a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla
E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

3. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive **che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle”** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4. **divieto di circolazione nei giorni feriali** (lunedì-venerdì) **dalle 8:30 alle 18.30** per i **motoveicoli a due tempi di classe Euro 0** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e **autoveicoli (categoria M) benzina Euro 0, Euro 1 e autovetture (categoria M) e dei veicoli commerciali (categoria N), ad alimentazione diesel, di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3**, nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;
5. **obbligo di spegnimento** degli **autobus** nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei **veicoli merci** durante le fasi di carico/scarico, degli **autoveicoli** per soste in corrispondenza a impianti semaforici e passaggi a livello, dei **treni e/o locomotive** con motore a combustione nelle fasi di sosta;

ALLERTA ARANCIO

Oltre ai limiti e divieti sopra descritti:

1. **divieto di circolazione TUTTI I GIORNI** (lunedì-domenica) **dalle 8:30 alle 18.30** per i **motoveicoli a due tempi di classe Euro 0** non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., e **autoveicoli (categoria M) benzina Euro 0, Euro 1 e autovetture (categoria M) e dei veicoli commerciali (categoria N), ad alimentazione diesel, di categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 ed Euro 4** nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi- P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;
2. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017,
3. **obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici;
4. **divieto spandimento liquami zootecnici**

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

ALLERTA ROSSO

Oltre ai limiti e divieti sopra descritti

- 1. DIVIETO DI divieto di circolazione TUTTI I GIORNI (lunedì-domenica) dalle 8:30 alle 12.30 anche per autovetture (categoria M) Euro 5 e TUTTI I GIORNI (lunedì-domenica) dalle 8:30 alle 12.30 dei veicoli commerciali (categoria N), ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5** nelle seguenti vie e piazze: via Cap. Sella -tratto compreso tra p.zza Almerico da Schio e p.zza Rossi-P.zza Rossi, vicolo della Giasara, via Cavour -tratto da intersezione con via Btg. Val Leogra a intersezione con via Gorzone- via Carducci, P.zza IV Novembre, via Btg. Val Leogra -tratto compreso tra p.zza Rossi e via Marconi- via Gorzone -tratto dal termine dei posti sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci;

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

INFORMA

sono esclusi dal punto 6 del presente provvedimento:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei e servizi di Polizia Locale e provinciale, della Protezione Civile;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
- tutti gli autoveicoli adibiti ad attività di pubblico servizio, compresi quelli che svolgano servizi per conto del Comune di Schio o per altre Pubbliche Amministrazioni;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;

Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it

Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Ambiente • via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)

Responsabile del procedimento: Paolo Manza

telefono: 0445 691371 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La violazione di cui al punto 6 del presente provvedimento, che si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento, è soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7, commi 1 lett. b) e 13-bis del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e con gli altri mezzi di diffusione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
- Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" – alla PEC: protocollo@cert.ulss7.veneto.it;
- ARPAV di Vicenza - alla PEC: dapvi@pec.arpa.veneto.it;
- Provincia di Vicenza, - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
- Prefettura di Vicenza, alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
- Carabinieri Forestali di Schio, alla PEC: fvi43701@pec.carabinieri.it;
- Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale Ovest, alla PEC: forestalevenetoovest@pec.regione.veneto.it
- Comando dei Carabinieri di Schio alla PEC: cpvi548400cdo@carabinieri.it ;
- Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilifuoco.it
- SVT Stazione di Schio – PEC: ftv@legalmail.it;
- CONAM, Via E. Fermi, 13 – PEC: Lalineaspa@postacert.com ,
- Albo Pretorio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Valter Orsi

Documento firmato digitalmente da
Valter Orsi
Sindaco del Comune di Schio
(Artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/05 n° 82 e s.m.i.)

PM